



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 02/02/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE TARIFFE (EX TARIG) PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di febbraio, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA	Sindaco	Presente
ERMINI LAURA	Assessore	Presente
FRANCHI FABIO	Assessore	Presente
GARUGLIERI NADIA	Assessore	Presente
PELLEGRINI FRANCESCO	Assessore	Presente
ROMEI PAOLA	Assessore	Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Proposta n. 96/2021

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: INTEGRAZIONE TARIFFE (EX TARIG) PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

Ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

L'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del giorno 28.12.2020 è istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Delibera di C.C. n 20 del 30.04.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di G M n 43 del 25.03.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera N.30/1996.

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845:

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone... si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTA la proposta 37/2021 di regolamento per l'applicazione del “*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*” che si articola nei seguenti punti principali:

- Oggetto
- Disposizioni generali
- Presupposto del canone
- Soggetto passivo
- Commercio su arre pubbliche
- Rilascio dell'autorizzazione
- Criteri per la determinazione della tariffa
- Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Determinazione delle tariffe annuali
- Determinazione delle tariffe giornaliere
- Determinazione del canone
- Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali e fieristiche
- Occupazione per commercio itinerante
- Modalità e termini per il pagamento del canone
- Accertamenti - Recupero canone
- Sanzioni e indennità
- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Sospensione dell'attività di vendita
- Autotutela
- Riscossione coattiva
- Disposizioni finali.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 29.12.2020 con cui sono state approvate le tariffe relative al nuovo canone patrimoniale in vigore dal 1° Gennaio 2021.

VISTO il comma 838 della legge istitutiva 160/2019 che stabilisce “....il canone....sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni

temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667, 668 dell'art.1 della legge 27.12.2013 n.147”.

VISTA la necessità di stabilire anche la tariffa, relativamente alla quota in precedenza dovuta per il prelievo sui rifiuti, per le fattispecie indicate dal predetto comma 842 da integrare con le tariffe del canone, già approvate con deliberazione G.M. 233/2020.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.*

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall'art 3, comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012 convertito con legge n. 213/2012:

- il parere espresso dal Dirigente dell'Area Dirigente dell'Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. DI APPROVARE** ed integrare *le tariffe, già approvate con deliberazione di G.M. n.233 del 23.12.2020, per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-846; poichè in base al comma 838, il canone sostituisce limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della legge 27.12.2013 n. 147, ed è pertanto necessario aggiungere al dovuto per il canone anche la quota ex tarig, come da prospetto seguente, da sommare in un'unica voce per il contribuente.

categ	Tariffa annua utenze giornaliere Del C.C. n.29 del 30.06.2020	Parte Fissa	Parte Varia	Totale	Mq/giorno	Mq/52 giorni
		Fissa	Variabile	Totale	Al giorno	
16	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	10,76008	7,42961	18,18969	0,04983	2,59141
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie- idem utenze giornaliere	23,10556	15,97416	39,07971	0,10707	
24	Bar, caffè, pasticceria - idem utenze giornaliere	17,41803	12,03532	29,45336	0,08069	
29	Banchi di mercato genere alimentari - utenze giornaliere	43,47399	30,00825	73,48225	0,20132	10,46870

DI DARE ATTO che gli importi corrispondenti non saranno computati ai fini della determinazione del PEF.

- 3. DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione delle presenti tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
- 4. DI DISPORRE** che le tariffe delle entrate sostituite di seguito indicate restano operative ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Delibera di C.C. n 20 del 30.04.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
 - Delibera di G M n 43 del 25.03.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
- 5. DI DARE ATTO** che, con la presente deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione e approvazione dell'integrazione alle tariffe del canone unico, con la componente (ex TARIG), nel rispetto delle esigenze di bilancio e ad invarianza di gettito.

6. DI DICHIARARE, con apposita a e separata votazione unanime, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 96/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE TARIFFE (EX TARIG) PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO
VADI VALENTINA

SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ANTONELLA



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n. 96/2021 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto INTEGRAZIONE TARIFFE (EX TARIG) PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, li 25/01/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale**



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 96/2021, avente ad oggetto INTEGRAZIONE TARIFFE (EX TARIG) PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, li 26/01/2021

**Sottoscritto da Il funzionario delegato
Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale**